



Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi dei cavalli



Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Nota informativa, comprensiva del glossario**
- Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi dei cavalli



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

| | |
|-------------------------------------|--|
| Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
| Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione. |
| Franchigia | Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. |
| Indennizzo/ Risarcimento | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
| Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
| Scoperto | Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. |
| Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Società | L'impresa assicuratrice, e cioè Generali Italia S.p.A. |

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Generali Italia S.p.A. –Gruppo Generali;
- sede legale: Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchessa, 14 - Italia;
- recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info.it@generali.com;
- è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed è Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi;
- collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto ammonta a 11.717.211.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.322.025.000 euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,11 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo.

Si rinvia all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi inerenti la morte dei cavalli.

Il Contraente può attivare la copertura assicurativa in caso di decesso dell'animale causato da infortunio o da malattia e verificatosi nel periodo di copertura della garanzia.

La validità dell'assicurazione è estesa all'intero territorio nazionale.

La garanzia copre anche l'abbattimento di necessità dell'animale in seguito a disposizioni dell'autorità sanitaria o del veterinario, la morte per parto o per operazione chirurgica e la morte avvenuta durante le operazioni di trasporto.

La copertura viene estesa anche all'estero previa comunicazione alla Società contenente l'indicazione del luogo di trasferimento dell'animale ed il periodo di permanenza.

Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell'assicurazione *e che sono operanti unicamente se richiamate in polizza*, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione.

Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.

Si rinvia pertanto alle relative condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia agli articoli 7 e 10 delle condizioni generali di assicurazione.

Esempio numerico di scoperto:

| | | |
|---|------|-----------|
| ammontare del danno stimato = | euro | 10.000,00 |
| scoperto 10% con un minimo di euro 500,00 | euro | 1.000,00 |
| danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale | euro | 9.000,00 |

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00:

- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

se la franchigia assoluta pattuita è pari al 5% della somma assicurata:

nel caso la somma assicurata sia di euro 10.000,00

- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il cambiamento dell'attività ippica svolta.

6. Premi

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;

- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Avvertenza : la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
- concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- concordando con il Contraente l'attivazione di più sezioni di garanzia assicurativa;
- sulla base di specifiche valutazioni/iniziativa di carattere commerciale.

7. Rivalse

Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Si rinvia all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede per il Contraente la facoltà di recedere dal contratto in caso di non accettazione della riduzione del valore assicurato, effettuata dalla Società.

Si rinvia all'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza : il contratto prevede per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Si rinvia all'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Società indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: la denuncia di sinistro deve essere fatta telegraficamente alla Società nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (entro 24 ore dal momento in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (nome, cognome, luogo dove si trova l'animale, data e cause del sinistro).

Si rinvia agli artt. 9 e 10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

14. Arbitrato - Mediazione

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchessa 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generalitalia@pec.generaligroup.com

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generalimediazione@pec.generaligroup.com


* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

GENERALI Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Philippe Donnet



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il presente **mod. B01** è costituito da 8 pagine



ASSICURAZIONE CAVALLI

Contraente:

Polizza n°:



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

ASSICURAZIONE CAVALLI

DEFINIZIONI

Nel testo contrattuale si intendono per:

Impresa

La Società Generali Italia S.p.A.

Contraente

La persona fisica o giuridica con la quale é stipulato il contratto.

Comunicazione/i scritta/e

Solo le comunicazioni effettuate dal Contraente all'Impresa, o viceversa, solamente tramite telegramma, telefax, e-mail e lettera raccomandata R.R..

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per il caso di morte dei cavalli assicurati avvenuta, durante il periodo di validità del contratto e sul territorio italiano, a seguito di:

- infortunio, inteso come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente accertabili;
- malattia, comune o contagiosa che si manifesti durante il corso del contratto di assicurazione.

L'Impresa, in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dal certificato veterinario dallo stesso prodotto, si obbliga, nei termini ed alle condizioni del presente contratto, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato e nei limiti delle somme assicurate relativamente a ciascun cavallo, a corrispondere al Contraente il valore assicurato o il valore venale, se inferiore, di detto cavallo al momento dell'infortunio o del manifestarsi della malattia che ne abbia causato la morte.

Art. 2 - Estensioni di garanzia

La garanzia è altresì estesa ai casi di:

- abbattimento di necessità, non procrastinabile, dell'animale:
 - a) su ordine della competente Autorità Sanitaria in base alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria;
 - b) quando l'abbattimento immediato dell'animale sia stato dichiarato necessario, con certificato, del veterinario di servizio sui campi di gara;
 - c) su autorizzazione dell'Impresa;

- morte per, o a seguito di parto, *con indennizzo limitato al solo valore della fattrice*;
- morte verificatasi durante il soggiorno dei cavalli assicurati nei paesi dell'Europa Occidentale, *a condizione che il Contraente abbia preventivamente avvisato l'Impresa, con comunicazione scritta, del trasferimento del cavallo con l'indicazione della località e del presunto periodo di permanenza*;
- morte a seguito di qualsiasi operazione chirurgica e/o inoculazione eseguita da un veterinario il quale certifichi che essa si è resa immediatamente necessaria e non procrastinabile, in seguito ad infortunio o malattia manifestatisi durante il corso dell'assicurazione, con l'intento di salvare la vita all'animale;
- morte a seguito di operazioni chirurgiche, eseguite da un veterinario e non necessarie a salvaguardare la vita dell'animale, *a condizione che il Contraente abbia richiesto ed ottenuto dall'Impresa, con comunicazione scritta, la relativa autorizzazione, e pagato il sovrappremio convenuto*;
- morte durante il trasporto degli animali a mezzo di veicoli terrestri e/o aerei appositamente attrezzati.

Art. 3

Delimitazione della assicurazione

L'impresa non è obbligata in caso di:

- a) *morte dei cavalli assicurati, quando vengono adibiti ad uso diverso da quello dichiarato nel contratto di assicurazione;*
- b) *morte causata o derivata direttamente o indirettamente da:*
 - 1 - *malattie intervenute nei primi quindici giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto;*
 - 2 - *malattie o difetti fisici preesistenti all'inizio dell'assicurazione e non dichiarati;*
 - 3 - *peste equina.*
 - 4 - *dolo o colpa grave del Contraente, dei suoi dipendenti, di persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, o di chiunque altro al quale l'animale è stato affidato.*
 - 5 - *lesioni dolose causate da terzi, avvelenamento, furto, scioperi, tumulti popolari, occupazioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), atti di terrorismo, calamità naturali, inquinamenti ambientali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
 - 6 - *attività agonistiche non autorizzate dalla F.E.I., F.I.S.E., U.N.I.R.E. e loro Enti derivati.*

Art. 4**Durata del contratto - Pagamento del premio**

Il contratto è stipulato per la durata in esso indicata e termina, senza tacito rinnovo, alla sua naturale scadenza.

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio ed in nessun caso prima della decorrenza fissata nel contratto.

Il pagamento del premio deve essere eseguito presso la Direzione dell'Impresa ovvero presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Il premio è annuo ed indivisibile e quindi interamente dovuto anche se l'Impresa ne concede il frazionamento in due o più rate.

Art. 5**Variazione nella persona del Contraente**

Il Contraente stipula per sé e per gli eredi, i quali sono solidalmente tenuti ad adempiere alle obbligazioni risultanti dal contratto sino a che non sia intervenuta la divisione dell'eredità, dopo di che l'assicurazione continua con l'erede, o gli eredi, cui è stato assegnato il soggetto assicurato.

In caso di modifica della ragione sociale o fusione di società, il contratto continua con l'Impresa nella sua nuova forma o denominazione.

In caso di messa in liquidazione o scioglimento, il contratto continua fino alla definitiva liquidazione.

Le variazioni intervenute devono essere comunicate, con comunicazione scritta, all'Impresa entro quindici giorni dal loro verificarsi.

All'Impresa è riconosciuta la facoltà, nei trenta giorni successivi, di recedere dal contratto provvedendo al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto di due dodicesimi del premio annuo.

Art. 6**Vendita o cessione di un cavallo assicurato**

In caso di vendita o cessione di un cavallo assicurato, il Contraente dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Impresa.

Nel caso l'animale sia l'unico assicurato, l'assicurazione cesserà immediatamente e l'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto, al netto di due dodicesimi del premio annuo.

Nel caso l'animale non sia l'unico assicurato, l'assicurazione continuerà i suoi effetti con l'esclusione del soggetto venduto o ceduto e l'Impresa farà luogo al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto di due dodicesimi del premio annuo, relativo all'animale venduto o ceduto.

Art. 7

Riduzione del valore assicurato

È facoltà del Contraente e dell'Impresa, qualora sussistano giustificati motivi, di richiedere, in ogni tempo e con comunicazione scritta, la riduzione del valore assicurato di un cavallo indicato in polizza.

È altresì facoltà della parte che non intenda accettare la riduzione di recedere dal contratto nei quindici giorni successivi al pervenimento della richiesta di riduzione di valore.

L'Impresa, in caso di recesso intimato dalla stessa o dal Contraente, provvederà al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto di due dodicesimi del premio annuo, e, in caso di riduzione del valore, provvederà al rimborso di una quota proporzionale del premio riferito al restante periodo di garanzia.

Art. 8

Obblighi del Contraente

Il Contraente ha l'obbligo di:

- a) consentire, in qualsiasi momento, che l'Impresa proceda, a mezzo di veterinari o consulenti dalla stessa indicati, a visitare i cavalli assicurati od ispezionare i luoghi di loro stazionamento, di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, di seguire le norme e le prescrizioni che gli venissero indicate;*
- b) notificare immediatamente all'Impresa, con comunicazione scritta, ogni circostanza che possa influire sul rischio e sul valore dei cavalli assicurati;*
- c) prendersi cura in ogni momento dei cavalli assicurati;*
- d) dare immediato avviso all'Impresa, con comunicazione scritta, del verificarsi delle ipotesi previste ai precedenti art. 5 e 6;*
- e) comunicare all'Impresa, all'atto della stipula del presente contratto, l'eventuale esistenza di altre polizze con le quali i cavalli indicati nel contratto siano assicurati, in tutto o in parte, presso altre Società, precisando la denominazione della Società assicuratrice, il valore coperto da tale assicurazione e la data di scadenza della stessa;*
- f) dare immediata comunicazione scritta all'Impresa, di eventuali nuovi contratti di assicurazione stipulati per i cavalli indicati nel presente contratto, nel corso di durata dello stesso, con altre Società assicuratrici;*
- g) In caso di infortunio o malattia che colpiscano uno dei cavalli assicurati:
 - 1) darne immediato avviso telegrafico alla Direzione dell'Impresa, ovvero all'Agenzia a cui è assegnato il contratto, precisando la località dove trovasi il cavallo;*
 - 2) sottoporre immediatamente ed a proprie spese il cavallo assicurato a visita veterinaria con la conseguente stesura, da parte del veterinario stesso, di un rapporto circostanziato da trasmettere, entro le ventiquattro ore alla Direzione dell'Impresa, ovvero all'Agenzia a cui è assegnato il contratto; nei casi gravi il Contraente preavvertirà telegraficamente la Direzione dell'Impresa, ovvero l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, del contenuto**

del rapporto medesimo;

- 3) *consentire ed agevolare i controlli disposti dall'Impresa, con propri consulenti, attenendosi anche alle eventuali prescrizioni degli stessi ed acconsentendo al trasferimento dell'animale per le necessari cure;*
- 4) *in caso di malattia contagiosa, adottare i provvedimenti zooprofilattici disposti dalla competente Autorità Sanitaria.*

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto al risarcimento.

Art. 9

Modalità di denuncia - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di morte di un cavallo assicurato, il Contraente deve:

- 1 - *disporre per l'immediata constatazione del decesso da parte di un veterinario da esso indicato;*
- 2 - *darne immediato avviso telegrafico alla Direzione dell'Impresa, ovvero all'Agenzia a cui è assegnato il contratto, precisando la località dove trovasi il cavallo;*
- 3 - *tenere le spoglie a disposizione dell'Impresa salvo documentate e contrarie disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria;*
- 4 - *trasmettere all'Impresa copia del rapporto redatto dal veterinario, da esso incaricato, attestante le cause e le modalità del decesso non ché gli esiti dell'autopsia che dovrà essere fatta collegialmente con un veterinario incaricato dall'Impresa.*

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto al risarcimento.

Art. 10

Pagamento dell'indennità - Diritto di surrogazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i necessari accertamenti, l'Impresa procederà alla liquidazione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art.1 del presente contratto con l'applicazione di una franchigia fissa indicata in polizza.

L'indennizzo viene liquidato al netto di eventuali rifusioni e contributi che spettassero al Contraente da parte dello Stato, Regione, Provincia o Comune.

L'Impresa si riserva il diritto di surrogazione, a norma dell'art. 1916 C.C., verso i terzi responsabili della morte del cavallo fino a concorrenza della somma pagata.

Art. 11

Clausola compromissoria - Arbitrato in caso di controversie

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - per mezzo di due periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; se i periti non possono accordarsi ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Il Collegio arbitrale risiede a scelta dell'Impresa in Milano o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e del Contraente in parti uguali.

Art. 12

Recesso dal contratto

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto del risarcimento, l'Impresa ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 13

Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio del contratto ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 14

Competenza territoriale

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'art. 11 è competente, esclusivamente a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria di Milano, ovvero quella del luogo ove ha sede l'Agenzia dell'Impresa cui è stato assegnato il contratto.

Art. 15

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.